



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

N. 3/2018 R.I.L.

Vista la nota della Cancelleria centrale civile della Corte di cassazione in data 6 settembre 2019 e la successiva annotazione in calce a detta nota, con la quale è stata trasmessa a questo Ufficio l'istanza *ex art. 123 c.p.p.* del Sig. _____, detenuto nell'istituto di Milano – Opera;

rilevato che con la citata istanza il Sig. _____ chiede il rilascio di “copia causa nr. 7075/2018 RG” (numero da intendersi riferito al registro generale dei ricorsi civili iscritti presso la Corte di cassazione);

rilevato che, all'esito della verifica presso gli archivi di Ufficio, risulta che l'iscrizione del predetto atto sotto il numero RG 7075/2018, che era stato inizialmente assegnato, è stata successivamente annullata dalla Corte di cassazione, ravvisandosi a suo tempo nell'atto a firma del detenuto, reso in data 2 febbraio 2018, non già un ricorso di legittimità avverso un provvedimento ricorribile bensì una mera istanza, da indirizzare alla Procura generale della Corte di cassazione, rivolta a sollecitare l'esercizio delle facoltà di promovimento di un ricorso nell'interesse della legge *ex art. 363 c.p.c.* (cfr. nota in data 8 marzo 2018 del Segretariato generale della Corte di cassazione, nonché nota 13 marzo 2018 del magistrato coordinatore della Sezione VI – sottosezione I civile, in atti);

rilevato che, a seguito della determinazione della Corte di cassazione quale sopra indicata, l'atto in discorso è stato iscritto nel registro R.I.L. di questo Ufficio (n. 3/2018) e quindi trasmesso agli atti, senza formalità (come da prassi dell'Ufficio, per i casi di manifesta insussistenza dei presupposti di attivazione dell'istanza, non essendovi un obbligo di procedere), dai magistrati assegnati al settore di cui all'*art. 363 c.p.c.*, all'epoca competenti (ed attualmente non più in servizio presso la Procura generale);

ritenuto che, a seguito della più recente istanza indicata in premessa, risulta comunque opportuno esplicitare le ragioni dell'archiviazione dell'atto iniziale da parte di questo Ufficio, anche a fini di trasparenza e di informazione per l'interessato;

considerato che la richiesta difetta dei presupposti essenziali per potere attivare l'istituto del ricorso nell'interesse della legge, a norma dell'*art. 363 c.p.c.*, (a) in quanto le doglianze e le questioni poste nel documento del 2 febbraio 2018 attengono a una vicenda specifica, oggetto di iniziativa giudiziaria del detenuto _____ con l'attivazione di un ricorso “antidiscriminatorio” nei confronti di azienda fornitrice di derrate, per ragioni di trattamento alimentare in ambito carcerario, ricorso che è stato trattato e definito dall'autorità giudiziaria competente (cfr. l'ordinanza del Tribunale di Milano 29 dicembre 2017), (b) in quanto tali questioni non offrono

all'Ufficio una base giuridica adeguata per ravvisare un profilo suscettibile di applicazione generalizzata o comunque un aspetto che rivesta interesse diffuso o che esprima un qualche contrasto di giurisprudenza che debba essere risolto, (c) in quanto infine dal complessivo tenore della doglianza sembra ricavarsi che il senso della censura di fondo risieda nella impossibilità di autodifesa in sede giudiziaria, critica questa che – oltre a essere contraddetta *ex actis* dalla citata procedura antidiscriminatoria, in cui il caso sollevato è stato definito dall'autorità giudiziaria proprio a fronte di un atto sottoscritto solo personalmente dall'istante – non propone, in termini generali, un idoneo tema di sottoposizione della questione al giudice di legittimità, attesa la regola generale posta dall'art. 82 c.p.c.;

considerato infine che ogni determinazione in ordine alla trasmissione od ostensione degli atti interni della Corte di cassazione compete all'organo che li ha adottati e che pertanto con separata nota si provvede a inoltrare la presente determinazione all'Ufficio di cancelleria.

P.Q.M.

dispone la trasmissione in archivio degli atti relativi all'istanza iscritta al n. 3/2018 R.I.L.

Si comunichi all'interessato a cura della Segreteria.

Roma, 18 settembre 2019

il magistrato coordinatore
del settore - art. 363 c.p.c.

Carmelo Sgroi, sost.

